

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 marzo 2012, ha adottato la seguente decisione:

1° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini, Dott. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GABIONETTA MARTINHO DENILSON SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL'11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotona S.r.l. di Crotona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL'11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotona S.r.l. di Crotona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN SEGUITO GARA BOLOGNA/FIORENTINA DEL 21.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.3.2012 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Leonardi Pietro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL PARMA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma Football Club di Parma, ridetermina la sanzione inflitta in 2 giornate di squalifica e ammonizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE: DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15, C.G.S.; DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER I FATTI ASCRIVIBILI AI DIRIGENTI - NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)**

7) RICORSO SIG. SGARBI NINETTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena annullando la sanzione inflitta al signor Maurizio Rinaldi e riducendo la sanzione inflitta alla reclamante per €3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo;

- respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ninetto Sgarbi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini, . Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

ORDINANZA

8) ISTANZA A.S.G. NOCERINA TENDENTE AD OTTENERE L'INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI "MINORE CONTRIBUZIONE"

La C.G.F.:

- visto il ricorso;
- rilevato che suddetto mezzo introduce questioni di diritto particolarmente rilevanti;
- visto l'art. 31 C.G.S.;

propone al Presidente della C.G.F. di disporre che le Sezioni con funzioni giudicanti di questa Corte si pronuncino a Sezioni Unite sul ricorso di cui in premessa.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete